

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- dal 22/9/1998 al 30/9/2008 il Sig. Bonacci Felice Antonio ha prestato attività lavorativa in qualità di LPU presso questo Ente;
- dal 15/5/2000 al 28/2/2010 il Sig. Pascuzzi Santo ha prestato attività lavorativa in qualità di LPU presso questo Ente;
- con Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria, Dipartimento Lavoro, n. 3902 del 6/4/2006 era stato formulato un avviso pubblico finalizzato all'ampliamento ed al rafforzamento dei servizi forniti alla popolazione ed al territorio, rivolto agli enti utilizzatori di lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità;
- il Comune di Soveria Mannelli aveva inteso avvalersi della possibilità di aumento dell'impegno orario, presentando apposito progetto, e che, preso atto della deliberazione della G. R. n. 539 del 31/7/2006, la Giunta Comunale aveva avviato, a far data 1/8/2006, il progetto di integrazione oraria incrementando l'orario di lavoro del personale LSU ed LPU da 20 a 30 ore settimanali;
- gli importi per tali prestazioni integrative venivano erogati dalla Regione Calabria direttamente all'ente utilizzatore, previa rendicontazione delle ore integrative effettivamente rese;
- la Regione Calabria aveva periodicamente provveduto a trasmettere agli enti utilizzatori l'aggiornamento delle quote orarie integrative;
- con ricorso depositato il 3/12/2013 il Sig. Bonacci Felice Antonio rivendicava di non aver mai ricevuto da parte dell'ente comunale alcuna somma a titolo di differenza della quota oraria integrativa per il periodo da agosto 2006 a settembre 2008;
- con ricorso depositato il 3/12/2013 il Sig. Pascuzzi Santo rivendicava di non aver mai ricevuto da parte dell'ente comunale alcuna somma a titolo di differenza della quota oraria integrativa per il periodo da agosto 2006 a dicembre 2009;
- il predetto Sig. Bonacci Felice Antonio, con il predetto ricorso, chiamava in giudizio il Comune di Soveria Mannelli al pagamento della somma di € 304,00 ovvero della maggiore o minore somma riconosciuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- il predetto Sig. Pascuzzi Santo, con il predetto ricorso, chiamava in giudizio il Comune di Soveria Mannelli al pagamento della somma di € 539,04 ovvero della maggiore o minore somma riconosciuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

Dato atto che il Comune di Soveria Mannelli si costituiva in giudizio per entrambi i giudizi e che le cause venivano iscritte al n. 1387/2013 R.G. (Bonacci Felice Antonio) e al n. 1388/2013 R.G. (Pascuzzi Santo);

Dato atto, altresì, che all'udienza del 15/7/2015 il Tribunale di Lamezia Terme autorizzava la chiamata in causa della Regione Calabria, la quale si costituiva in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda di garanzia e/o di manleva nei suoi confronti dall'ente comunale; sosteneva, al riguardo, di essere del tutto estranea al rapporto lavorativo instaurato tra il Comune ed il lavoratore di pubblica utilità; eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa avanzata dal ricorrente, non essendo mai stata destinataria di richieste di pagamento o di diffide volte ad interrompere la prescrizione;

Vista la Sentenza n. 103/2017, pubblicata il 22/3/2017, causa n. 1387/2013 R.G., del Tribunale di Lamezia Terme, inerente il lavoratore di pubblica utilità, Sig. Bonacci Felice Antonio, acquisita al protocollo comunale in data 26/5/2017, al n. 3285, dalla quale si evince che:

- condanna il Comune di Soveria Mannelli al pagamento, in favore di Bonacci Felice Antonio, della somma di € 304,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;

- rigetta la domanda di manleva e/o di rimborso proposta dal Comune di Soveria Mannelli nei confronti della Regione Calabria;
- condanna il Comune di Soveria Mannelli al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., ed in € 250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, in favore della Regione Calabria;

Vista la Sentenza n. 104/2017, pubblicata il 22/3/2017, causa n. 1388/2013 R.G., del Tribunale di Lamezia Terme, inerente il lavoratore di pubblica utilità, Sig. Pascuzzi Santo, acquisita al protocollo comunale in data 26/5/2017, al n. 3284, dalla quale si evince che:

- condanna il Comune di Soveria Mannelli al pagamento , in favore di Bonacci Felice Antonio, della somma di € 578,85 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta la domanda di manleva e/o di rimborso proposta dal Comune di Soveria Mannelli nei confronti della Regione Calabria;
- condanna il Comune di Soveria Mannelli al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., ed in € 250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, in favore della Regione Calabria;

Ritenuto, pertanto, prendere atto delle predette Sentenze n. 103/2017 e n. 104/2017 del Tribunale di Lamezia Terme;

Ravvisata la necessità di emanare atto d'indirizzo al responsabile dell'Area Amministrativa di porre in essere gli atti necessari per addivenire alla concreta attuazione delle precitate Sentenze n. 103/2017 e n. 104/2017 del Tribunale di Lamezia Terme;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio amministrativo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di prendere atto delle Sentenze n. 103/2017 e n. 104/2017 del Tribunale di Lamezia Terme, inerenti la causa n. 1387/2013 R.G., promossa dal Sig. Bonacci Felice Antonio (L.P.U.) e la causa n. 1388/2013 R.G., promossa dal Sig. Pascuzzi Santo (L.P.U.).

2) Di emanare atto d'indirizzo al responsabile dell'Area Amministrativa di porre in essere gli atti necessari per addivenire alla concreta attuazione delle precitate Sentenze n. 103/2017 e n. 104/2017 del Tribunale di Lamezia Terme.

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 3 del 12/01/2019

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
DOTT. SIRIANNI LEONARDO

Il Segretario Comunale
DOTT.FERDINANDO PIRRI

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 31/01/2019 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **16** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **16**

Il Segretario Comunale
DOTT.FERDINANDO PIRRI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **16** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/01/2019 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **31/01/2019**

Il Segretario Comunale
DOTT.FERDINANDO PIRRI